

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PERCORSI APS**

Il giorno martedì 20/10/2020, alle ore 21.00, in collegamento remoto, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Percorsi aps per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Comunicazioni del presidente
- Adeguamento statuto per nuova normativa D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".
- Varie ed eventuali: Nomina del nuovo Consiglio Direttivo a seguito della variazione statutaria.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, l'assemblea è validamente costituita e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Sara Ronchi e quale Segretario il sig. Salomoni Alessandro.

Sono presenti i seguenti soci: Chiara Ghetti, Paola Di Manno, Emanuele Cangini, Giovanna Strazzari, Daniele Piazza, Alessandro Salomoni, Maria Luisa Strazzari, Spada Danilo, Sara Ronchi, Giacomo Gaddoni, Giulia Bovolenta, Chiara Sepe, Cristina Carisi, Daniela Lenzi, Maura Foresti, Luana Celano, Giulia Nardacchione.

Sono quindi presenti 17 soci su 23.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente aggiorna brevemente sullo stato di avanzamento dei progetti dell'associazione.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo Statuto dell'associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, la nomina del nuovo Consiglio Direttivo in quanto il Consiglio Direttivo in carica si dimette in data odierna.

Alla carica di consigliere si candidano i sig.ri:

- Emanuele Cangini,
- Sara Ronchi,
- Giulia Bovolenta,
- Chiara Ghetti,
- Cristina Carisi.

Il presidente chiede all'assemblea di votare per alzata di mano e il segretario appunta i voti per i vari consiglieri. A fine votazione i risultati sono l'elezione dei seguenti membri del consiglio direttivo per acclamazione:

- Emanuele Cangini,
- Sara Ronchi,
- Giulia Bovolenta,
- Chiara Ghetti,
- Cristina Carisi.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22.05 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Agencia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bologna - Ufficio Territoriale di Imola
Pacco n° 12.1913 Serie 3
Versato € 353.473 con quietanza
PIL DIRETTORE

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Maria Rita Ciofani

IL FUNZIONARIO
Riccardo Colangelo



11 NOV. 2020

Associazione PERCORSI

STATUTO

Il presente statuto sostituisce il precedente registrato il 23/04/2016

Art. 1. Denominazione E' costituita nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni un'associazione senza fini di lucro e apolitica di promozione sociale, che assume la denominazione: "PERCORSI APS"

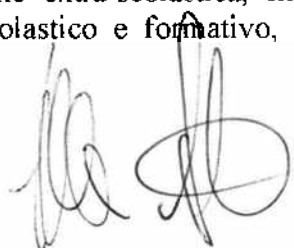
Art. 2. Sede - L'associazione ha sede in via San Pietro 34, a Castel San Pietro Terme. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 3. Durata - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4. Oggetto - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'associazione ha per scopo il benessere psicofisico della persona, nella sua totalità e nel corso di tutta la propria esistenza, dall'infanzia all'età adulta finanche alla vecchiaia, in particolare l'Associazione ha lo scopo di farsi promotrice nei confronti della società tutta, dell'evidenza che anche le persone che versino in situazioni di disagio economico, hanno il diritto ad un'assistenza specialistica e professionale.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale come da lettere dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per il raggiungimento del proprio scopo l'Associazione si propone l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative psico-socio-educative, logopediche, culturali e di sostegno a favore di minori e delle loro famiglie, in particolare delle famiglie in difficoltà economiche, avvalendosi della professionalità di psicologi, psicoterapeuti e logopedisti.

L'associazione in particolare si propone:

- a) di promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare il benessere, la salute fisica e psichica, la prevenzione, l'assistenza e la cura di soggetti in età pediatrica e dei loro genitori, con particolare riferimento alle espressioni psicopatologiche;
- b) di promuovere interventi finalizzati ad educare e far crescere bambini e ragazzi in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale e a sostenere le loro famiglie nella gestione serena delle problematiche che emergono nelle relazioni e nella crescita educativa dei figli;
- c) di offrire servizi psicologici, in particolare di sostenere interventi di consulenza psicologica e percorsi di psicoterapia per bambini, adolescenti, genitori, famiglie, insegnanti e per tutte quelle persone che ne necessitano, ma che versino in situazioni di disagio economico;
- d) di promuovere e sostenere la funzione genitoriale;
- e) di offrire alle scuole, agli insegnanti e agli studenti servizi qualificati di consulenza psicologica, pedagogica, logopedica, educativa e di sostegno e di formazione degli operatori;
- f) di adoperarsi per la prevenzione e la sensibilizzazione su problematiche sociali, educative, psicologiche, logopediche, fisiche, e in generale;
- g) di seguire e cercare di intervenire nei confronti di situazioni di bisogno presenti sul territorio;
- h) di prendere in carico problemi legati alla crescita dei figli, al disadattamento scolastico, al benessere della persona e delle famiglie, all'emarginazione in generale e di tutte le difficoltà incontrate nel percorso di crescita dei figli, nel percorso di vita delle famiglie e dei singoli individui, all'interno delle scuole e dei contesti educativi;
- i) l'attenzione, la prevenzione, la sensibilizzazione e la presa in carico di situazioni di violenza sulle donne e sui minori;
- l) di promuovere l'informazione relativa alle psicopatologie dell'età evolutiva e dell'età adulta;



Art. 8 Diritti e doveri del socio - I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî.

Art. 9 Perdita qualifica di socio - La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- per esclusione:
 - o in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - o in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutarî, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 10 Organi sociali - Gli Organi attraverso i quali l'Associazione esplica le sue funzioni sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;



- m) di promuovere la sensibilizzazione di Enti Pubblici e Privati nonché dei cittadini per la soluzione dei problemi riguardanti le famiglie, sia per problematiche di natura medica che psicologica;
- n) di promuovere la formazione degli operatori;
- o) di coinvolgere nella propria missione anche altre associazioni, interagendo e collaborando congiuntamente.

L'Associazione si impegna al raggiungimento dei propri obiettivi attraverso iniziative di raccolta fondi per i progetti di assistenza specifica, e si avvale invece dell'opera prevalentemente gratuita dei propri associati per le iniziative di sensibilizzazione della popolazione tutta riguardo agli argomenti sopra specificati.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei propri aderenti.

L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità istituzionali dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta, in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

Art. 5 Assenza di fine lucro - L'associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha fine di lucro e si propone, oltre agli scopi di cui all'art. 4 solo fini culturali, didattici e di beneficenza. E' fatto esplicito divieto di distribuzione anche indiretta dei risultati di gestione fra i soci.

Art. 6 Soci - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci possono essere anche minorenni, ma il diritto di voto sarà espresso dal genitore o dal tutore legale fino al compimento del 18° anno di età. Il numero degli aderenti è illimitato.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 7 Ammissione soci - L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

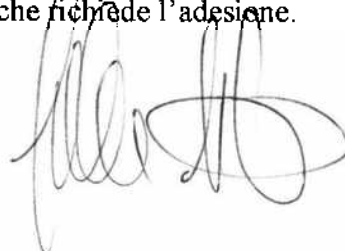
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta (per mail o per posta raccomandata) da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.



delega, di almeno metà degli associati.

Art. 14 Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 15 Competenze della Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la rielezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 16 Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, che viene nominato, per il primo triennio nello statuto, e alla scadenza dall'Assemblea con voto palese o segreto in base alla volontà dei soci e dura in carica tre esercizi. I componenti del Consiglio Direttivo scadono alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio Direttivo può essere composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, che sono rieleggibili alla scadenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è di diritto Presidente della Associazione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Direttivo è richiesta la presenza di almeno la



metà dei suoi componenti. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il Presidente convoca l'assemblea dei soci per rimettere all'assemblea il voto.

In caso di mancanza di uno o più componenti del Consiglio, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituire il o i componenti nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, il tutto previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla prima riunione utile. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 17 Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- b) organizzare le attività dell'Associazione, programmare eventi e iniziative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) nominare eventualmente il Tesoriere, scelto tra i propri componenti;
- d) deliberare l'importo delle quote associative che dovranno versare tutti i soci;
- e) deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi associati;
- f) deliberare sull'esclusione dei soci;
- g) predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) tenere i libri sociali;
- i) convocare le Assemblee dei soci;
- j) redigere eventuali regolamenti interni;
- k) deliberare su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci, e curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea provvedendo a quanto ritenuto utile ai fini del raggiungimento degli scopi dall'Associazione che non sia di competenza specifica dell'Assemblea.

Art. 18 Convocazione, quorum costitutivo e voto

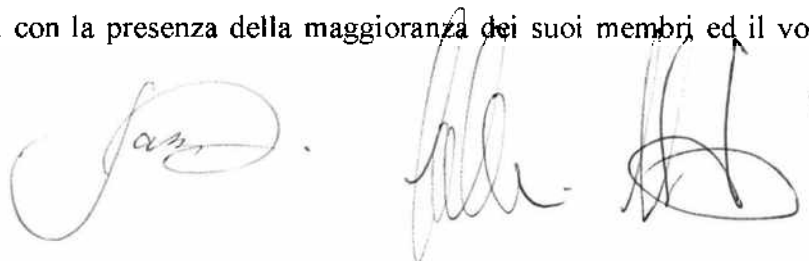
Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, almeno 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni due mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto



Art. 21 Risorse dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

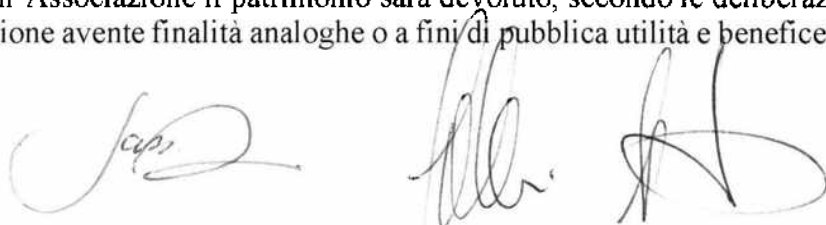
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 22 Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle entrate indicate nell'articolo precedente;
- b) da tutti i beni, mobili ed immobili, e diritti patrimoniali che diverranno di proprietà della Associazione;
- d) da donazioni, legati, lasciti.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, secondo le deliberazioni assembleari, ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e beneficenza.



Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione deve reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

Art. 23 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- 4) Il libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare per posta raccomandata, il Consiglio direttivo invia copia a spese del socio entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata.

Art. 24 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 25 Norme finali - Le norme del presente Statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Castel San Pietro Terme

Letto e approvato e sottoscritto dall'assemblea dei soci del

Firma Presidente



Firma Segretario

